

Comune di Sondrio – contratto collettivo decentrato integrativo 2025  
**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**

A seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione rilasciata da parte della giunta comunale con deliberazione n. 265 del 04/11/2025, il giorno 21 NOVEMBRE 2025 alle ore 8.20 presso la sede municipale

TRA

Il Comune di Sondrio, rappresentato ai sensi della deliberazione della giunta comunale n. 302 del 07/12/2022 come segue:

- dirigente del settore servizi istituzionali – Presidente (Livio Tirone);

e le organizzazioni sindacali;

- R.S.U. dei dipendenti del Comune di Sondrio nelle persone di:

-- De Simoni Massimo

-- Duca Oscar

-- Grillo Della Berta Caterina

-- Moroni Sara

-- Orsatti Luca

-- Piatti Paola

-- Puleri Leonardo Antonio

-- Tirinzoni Laura

-- Tomei Davide

- C.G.I.L./F.P. nella persona di
  - C.I.S.L./FPS nella persona di
  - UIL/FPL nella persona di
  - C.S.A. nella persona di
  - DICCAP nella persona di

si conviene il seguente contratto collettivo decentrato integrativo.

## Art. 1 (Campo di applicazione)

- Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, in seguito chiamato per brevità anche CCDI, dà attuazione per i dipendenti non dirigenti del Comune di Sondrio ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in seguito chiamati per brevità: CCNL 6/7/1995; CCNL 13/5/1996; CCNL 16/7/1996; CCNL 31/03/1999; CCNL 01/04/1999; CCNL 14/09/2000; CCNL 5/10/2001; CCNL 22/01/2004; CCNL 9/5/2006; CCNL 11/04/2008; CCNL 31/07/2009; CCNL 21/05/2018; CCNL 16/11/2022.
  - Per l'anno 2025 per la parte normativa si applica il ccdi stipulato il 15/12/2023, come modificato dal presente CCDI; per la parte economica si applica quanto previsto dal presente CCDI.
  - Il presente CCDI sarà oggetto di revisione in considerazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022 – 2024 e della normativa applicabile tempo per tempo.
  - Per l'anno 2025 l'importo delle risorse decentrate è indicato nell'allegato "A" al presente CCDI.

determinazione delle risorse – e conseguentemente il loro utilizzo – è stabilito in via provvisoria e con riserva, a conclusione dell’anno 2025, di procedere a verifiche a consuntivo sul rispetto della normativa con conseguente eventuale effettuazione dei necessari adeguamenti compensativi.

5. Per l’anno 2025, nel caso di partecipazione a progetti eterofinanziati e/o nel caso di servizi in convenzione (riferimento deliberazioni Corte Conti sez. Autonomie n. 20/2017 e 23/2017) che prevedano che gli oneri relativi gravino per intero a carico di enti diversi dal Comune di Sondrio, potranno essere attivati, nei limiti delle risorse trasferite dagli altri enti, progetti per i dipendenti del Comune di Sondrio coinvolti direttamente e proficuamente in modo da riflettere il diverso apporto quali-quantitativo.

## Art. 2

(Progressione economica all’interno delle aree)

1. Con riferimento all’art. 14 del CCNL 16/11/2022 si prevede che:

- in caso di attivazione di progressioni economiche all’interno delle aree, le risorse a ciò destinate per le aree individuate nel contratto decentrato quali destinatarie della progressione, saranno distribuite tra i settori in cui si articola la struttura comunale ed il servizio polizia locale in base al numero dei dipendenti assegnati divisi per area, fatta eccezione per l’area degli operatori esperti per la quale si prevede unica assegnazione per l’intero Ente;
- per l’anno 2025 viene destinata all’attribuzione di nuove progressioni economiche decorrenti dall’1/1/2025 la somma massima di € 40.000,00; tali risorse verranno destinate, su base annua, per € 6.500,00 al personale dell’area degli operatori esperti, per € 12.500,00 al personale dell’area degli istruttori; per € 21.000,00 al personale dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione; tenuto conto delle risorse stanziate e del rispetto di quanto previsto al successivo punto 1.1 b) circa i requisiti per l’accesso alla progressione, in ordine il numero presunto di differenziali stipendiali attribuibili dall’1/1/2025 per area è il seguente, al netto degli incrementi previsti dagli artt. 92, 96 e 102 del CCNL 16/11/2022 e con riserva di esatta determinazione solo dopo la formazione delle graduatorie:
  - area operatori esperti: n. 10;
  - area istruttori: n. 11;
  - area funzionari ed elevata qualificazione: n. 12;

- le risorse di cui sopra, in presenza di differenziali attribuibili, verranno destinate:

- con riferimento all’area degli operatori esperti: al finanziamento di una graduatoria unica di ente;
- con riferimento all’area degli istruttori e dei funzionari ed elevata qualificazione: distribuite tra i settori in cui si articola la struttura comunale ed il servizio polizia locale in base al numero dei dipendenti assegnati appartenenti all’area; all’interno di ciascun settore e del servizio di Polizia Locale verrà formata una graduatoria con i criteri di cui appresso, con attribuzione della progressione nei limiti delle risorse stanziate per ciascun settore/servizio PL;
- l’attribuzione delle progressioni, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, avverrà con decorrenza 01/01/2025 e con le modalità di seguito indicate:

1.1 - requisiti per l’accesso alla progressione:

- a) essere dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Sondrio in servizio alla data di decorrenza della progressione;
- b) non aver beneficiato negli ultimi tre anni di alcuna progressione economica nella medesima area di inquadramento alla data di decorrenza della progressione, tenuto conto delle date di decorrenza delle progressioni effettuate. In caso di servizi prestati presso altri Enti in comando o distacco tali servizi sono computati con la riduzione di un terzo;
- c) aver riportato un punteggio medio di valutazione nel triennio considerato pari o superiore a 70/100 per il personale dell’area degli operatori esperti, non inferiore alla media per area

diminuita del 5% del settore o servizio di assegnazione per il personale delle aree degli istruttori e dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

d) non aver avuto nei due anni precedenti la selezione una sanzione disciplinare superiore alla multa.

### 1.2 - formazione della graduatoria:

	criterio	Punteggio dall'anno 2025
1	Media ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili anche provenienti da altre Amministrazioni Pubbliche (art. 14, c. 2, lett d) n. 2 CCNL 16/11/2022)	75 punti
2	Esperienza professionale – anche a tempo determinato nel comparto: punti 1 ogni 6 mesi, massimo 25 punti Il peso dell'esperienza professionale del personale comunale che presta servizio presso altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando viene ridotto di 1/3.	25 punti
3	Ulteriore punteggio pari al max a 3 per personale senza progressioni da più di 6 anni: - 1 punto ogni 6 mesi max 3 punti	3 punti

Con riferimento al criterio delle valutazioni, si procederà ad un riproporzionamento della valutazione conseguita espressa in 100/mi. Esemplificando:

- per l'anno 2025 il punteggio di 90/100 nella scheda di valutazione corrisponde a punti 67,50 nella formazione della graduatoria per le progressioni;

a) sulla base dei criteri di cui sopra e delle valutazioni agli atti verrà formata per il personale dell'area degli operatori esperti una graduatoria unica, e per il personale dell'area degli istruttori e dei funzionari ed elevata qualificazione una graduatoria per ciascun settore e per il servizio di Polizia Locale, con riferimento alla situazione organizzativa alla data di decorrenza della progressione;

b) in caso di parità nella graduatoria verrà data preferenza al personale secondo i seguenti criteri elencati in ordine di applicazione:

- 1) posizione iniziale di assunzione nella categoria;
- 2) maggiore anzianità di servizio nella posizione economica in godimento;
- 3) maggiore età anagrafica;

c) l'attribuzione delle progressioni avverrà mediante scorrimento della graduatoria fino a concorrenza delle risorse stanziate;

d) verranno attribuite solo le progressioni che risulteranno completamente finanziate in base alle risorse disponibili, tenuto conto delle maggiorazioni previste dagli art. 96 e 102 del CCNL 16/11/2022. Eventuali residui verranno destinati ad incremento del fondo di cui all'art. 80, comma 2, lettere a) e b), salvo che:

- le risorse assegnate al settore/servizio non siano sufficienti per assicurare almeno 1 (una) progressione nel settore/servizio. In tale caso, le risorse assegnate al settore/servizio saranno incrementate con i resti degli altri settori/servizi fino a concorrenza di 1 (una) progressione;
- il numero presunto di differenziali stipendiali attribuibili come indicati nel presente comma non siano raggiunti. In tal caso i resti saranno recuperati aumentando le risorse disponibili per il settore/servizio che presenta il minor fabbisogno di risorse per assicurare l'attribuzione del differenziale. In caso vi siano risultati uguali in settori/servizio diversi l'aumento delle risorse sarà con precedenza per il settore/servizio dove vi sono più dipendenti interessati.

2. Le graduatorie verranno approvate con determinazione del dirigente del servizio personale ma su di esse comparirà solo un elenco nominativo in ordine alfabetico dei dipendenti che hanno avuto accesso alla progressione. Le graduatorie saranno depositate presso l'ufficio personale e visionabili da ciascun dipendente e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del ccdi.

3. Le parti danno atto che per effetto di quanto disposto nel presente articolo, a partire dall'anno 2025 le risorse stabili disponibili per il trattamento accessorio saranno conseguentemente ridotte.

**Art. 3**  
(Indennità condizioni di lavoro)

1. In attuazione dell'art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 e dell'art. 84-bis del CCNL 16/11/2022, a decorrere dall'1/12/2025 verrà corrisposta l'indennità condizioni di lavoro con le modalità di seguito indicate. Fino al 30/11/2025 continuano ad applicarsi le previsioni del precedente CCDI.

2. Ai dipendenti delle aree “operatori esperti”, “istruttori” e “funzionari ed elevata qualificazione” che si trovano a svolgere una delle attività con esposizione a rischio come di seguito indicato è riconosciuta un’indennità condizioni di lavoro per ogni giorno di effettivo svolgimento dell’attività stessa determinato come segue:

- a) prestazioni di lavoro che prevedono frequenti attività di manutenzione stradale o segnaletica stradale o spostamenti in presenza di traffico: € 3,00/giorno;
- b) prestazioni di lavoro che prevedono l'utilizzo frequente di sostanze chimiche potenzialmente nocive e/o antiparassitari: € 3,00/giorno;
- c) prestazioni di lavoro che prevedono frequenti attività di inumazioni e/o esumazioni e/o tumulazioni e/o estumulazioni: € 3,00/giorno;
- d) prestazioni di lavoro con utilizzo frequente di mezzi meccanici, attrezzi, strumenti rumorosi, taglienti, a percussione, ivi inclusi i mezzi per le attività di potatura e manutenzione del verde e apparecchi per centralini telefonici: € 3,00/giorno;
- e) prestazioni di lavoro che prevedono attività esterna per sopralluoghi e/o controlli e/o verifiche su cantieri pubblici e/o privati: € 4,00/giorno;
- f) prestazioni di lavoro che prevedono l’effettuazione di visite domiciliari professionali e/o colloqui professionali con gli utenti dei servizi sociali: € 4,00/giorno;
- g) prestazioni di lavoro di front office in uffici con apertura quotidiana al pubblico: € 4,00/giorno.

Le attività descritte non si cumulano tra loro; l’indennità è corrisposta nella misura unica indicata ed è riferita all’attività prevalentemente svolta.

Con riferimento alle situazioni di rischio di cui alla lettera e) i giorni di effettivo svolgimento dell’attività dovranno essere documentati esclusivamente mediante apposita timbratura di uscita/entrata conforme alle specifiche tecniche del software di rilevazione presenze in uso; in caso di svolgimento più volte nello stesso giorno dell’attività rischiosa sarà sufficiente registrare la prima uscita/entrata; l’indennità non verrà corrisposta in assenza delle specifiche timbrature.

3. Qualora i dipendenti delle aree “operatori esperti”, “istruttori” e “funzionari ed elevata qualificazione” si trovino a svolgere, oltre alle attività di cui sopra, anche una o più delle seguenti attività disagiate l’importo dell’indennità condizioni di lavoro per ogni giorno di effettivo svolgimento delle attività stesse è rideterminato come segue:

- a) prestazioni di lavoro con orario di lavoro non flessibile aventi contenuto ausiliario: € 6,00/giorno;
- b) prestazioni di lavoro da rendere prevalentemente all'esterno in squadre multiruolo: € 6,00/giorno
- c) prestazioni di lavoro da rendere prevalentemente all'esterno: € 6,00/giorno;
- d) prestazioni di lavoro presso più sedi lavorative e/o presso luoghi diversi e/o comunità e/o ambienti di lavoro con prevalente assenza di interazione con altri lavoratori: € 4,00/giorno.

Le indennità non si cumulano tra loro; nel caso di svolgimento di più attività comportanti rischio/disagio, viene corrisposta soltanto quella di importo maggiore.

L'indennità spetta in misura piena anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

4. Ai dipendenti incaricati con atto formale del maneggio dei valori è attribuita, per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività di maneggio valori, un'indennità condizioni di lavoro determinata come segue a decorrere dal 01/07/2025; fino al 30/06/2025 continuano ad applicarsi le previsioni del precedente CCDI:

fascia – valori in €	importo indennità giornaliera
Fino a 2.000,00	Nessuna indennità
Da 2.000,01 a 15.500,00	€ 2,20
Da 15.500,001 a 20.000,00	€ 2,30
Da 20.000,01 in su	€ 2,70

L'indennità è corrisposta con riferimento ad incassi/pagamenti effettuati con utilizzo di denaro contante; ai fini del presente articolo non vengono presi in considerazione pagamenti effettuati con strumenti elettronici.

L'Amministrazione assume a suo carico, salvi i casi di dolo o colpa grave del dipendente, il rischio dello smarrimento da parte del dipendente incaricato del maneggio dei valori delle somme che si trovino al di sotto della soglia minima per il riconoscimento dell'indennità.

Le fasce verranno calcolate in base ai dati dell'anno precedente, fermo restando che l'indennità va attribuita in base alle presenze dell'anno in corso e con riferimento ai giorni di svolgimento dell'attività stessa.

5. Il competente organo di gestione, dirigente o funzionario delegato, individuerà i singoli lavoratori rientranti nelle situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunicherà i nominativi all'ufficio personale.

6. Il diritto a percepire l'indennità è subordinato all'effettivo svolgimento delle attività individuate. La corresponsione dell'indennità avverrà con cadenza mensile con riferimento alle indennità di cui ai commi 2 e 3, con pagamento nel mese successivo rispetto a quello di competenza. L'indennità di cui al comma 4 verrà corrisposta con cadenza semestrale posticipata.

#### Art. 4 (Indennità personale polizia locale)

1. A decorrere dal 1/12/2025 al personale delle aree “istruttori” e “funzionari ed elevata qualificazione” del corpo di polizia locale che svolge in via continuativa servizi esterni di vigilanza è corrisposta un'indennità giornaliera, esclusivamente per i giorni di effettivo svolgimento di tali servizi, di importo pari ad € 6,00/giorno. Fino al 30/11/2025 continuano ad applicarsi le previsioni del precedente CCDI.

2. Per il restante personale del corpo che svolge prestazioni di lavoro che prevedono attività di regolazione del traffico ovvero prestazioni di lavoro di front office in uffici con apertura quotidiana al pubblico è corrisposta un'indennità giornaliera: € 4,00/giorno. I giorni di effettivo svolgimento dell'attività dovranno essere documentati esclusivamente mediante apposita timbratura di uscita/entrata conforme alle specifiche tecniche del software di rilevazione presenze in uso; in caso di svolgimento più volte nello stesso giorno dell'attività rischiosa sarà sufficiente registrare la prima uscita/entrata; l'indennità non verrà corrisposta in assenza delle specifiche timbrature. Fino al 30/11/2025 continuano ad applicarsi le previsioni del precedente CCDI.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con quelle di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente CCDI.

4. A decorrere dall'1/1/2025 al finanziamento dell'indennità di funzione di cui all'art. 97 del CCNL 16/11/2022 è destinata la somma di € 8.800,00 la cui attribuzione avverrà secondo le regole di cui all'allegato "C" al presente CCDI.

**Art. 5**

(Indennità per specifiche responsabilità)

1. Per l'anno 2025 la somma disponibile a finanziare le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16/11/2022, ammonta a € 71.200,00.
2. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1 avverrà secondo le regole di cui all'allegato "C" al presente CCDI.

**Art. 6**

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto qui non disciplinato le parti rinviano ai CCNL vigenti tempo per tempo.
2. Il presente CCDI deve essere attuato entro 30 giorni dalla stipula.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Si conviene che nel caso in cui venissero messe a disposizione maggiori risorse derivanti dall'art. 208 del codice della strada, le parti si impegnano a partire dall'anno 2026 a disciplinare il welfare aziendale con riferimento al personale della Polizia Locale. Le parti auspicano che successivamente il sistema di welfare aziendale possa essere esteso anche al restante personale.


Per il Comune di Sondrio:  
(Livio Tirone)




Per le organizzazioni sindacali:

R.S.U. dei dipendenti del Comune di Sondrio:

De Simoni Massimo



Duca Oscar



Grillo Della Berta Caterina




Moroni Sara



Orsatti Luca




Piatti Paola



Puleri Leonardo Antonio




Tirinzoni Laura



Tomei Davide




- C.G.I.L./F.P.:



- C.I.S.L./FP:



- UIL/FPL:



- C.S.A.:



- DICCAP



**ALLEGATO "A" AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**

IMPORTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2025*	Parziali	totale
<b>Fondo unico per le risorse decentrate</b>		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
ART. 79 C. 1 – LETT. A) CCNL 16/11/2022:		
- Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 16/18)	327.256,90	
- aumento 83,20 (art. 67 - c.2/a CCNL 16/18) – non soggetto limite 2016	13.478,40	
- incrementi progr. ec. (art. 67 - c.2/b CCNL 16/18) – non soggetto limite 2016	14.643,48	
- RIA e ass. ad personam personale cessato (art. 67 c.2/c CCNL 16-18)	59.563,29	
- Risparmi ex art. 2 c. 3 d. lgs. 165/2001 (art. 67 c.2/d CCNL 16-18)		
- incr. per pers. trasferito (art. 67 c.2/e CCNL 16-18)		
- incr. per riduz. organico (art. 67 c.2/f CCNL 16-18) - solo per le Regioni		
- incr. per riduz. stabile lav. straord. (art. 67 c.2/g CCNL 16-18)	1.319,00	
1° parziale – art. 79 c. 1 lett. a)		416.261,07
art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 16/11/2022 – incremento 84,50 – non sogg. limite 2016		13.097,50
art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 16/11/2022 – incremento stabile consistenza personale		
art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022 –incr. progr. ec. – non sogg. limite 2016		11.009,05
art. 79 c. 1-bis CCNL 16/11/2022 – diff. stipendiali B/B3-D/D3 – quota annuale – non sogg. limite 2016		44.562,00
Art. 14, comma 1bis, d. l. 25/2025 conv. Legge 69/2025- non sogg. Limite 2016		50.000,00
Sommando		534.929,62
decurtazione 2011/2014 - art. 9 c.2bis l.122/2010		-53.612,54
<b>Totale Risorse Stabili</b>		<b>481.317,08</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
ART. 79 C. 2 – LETT. A) CCNL 16/11/2022:		
- risorse ex art. 43 l. 449/97 (art. 67 c.3/a CCNL 16-18) - non soggetto limite 2016 solo per quota sponsor.	93.927,00	
- risorse ex art. 16 d.l. 98/2011 (art. 67 c.3/b CCNL 16-18)		
- specifiche disp. di legge (art. 67 c.3/c CCNL 16-18)		
- RIA e ass. ad personam personale cessato (art. 67 c.3/d CCNL 16-18)	44,86	
- messi notificatori (art. 67 c.3/f CCNL 16-18)	100,00	
1° parziale – art. 79 c. 2 lett. a)		94.071,86
Art. 79 c. 2/b - integrazione 1,2%		38.376,20
Art. 79 c 2/c – art. 79 c. 3 – integr. 0,22% - quota 2023 – non sogg. limite 2016		7.326,32
Art. 79 c. 2/d - risp. da straord. accertati a consuntivo		3.845,00
rec. ev. ICI e spese giudizio (art. 3 c. 57 l.662/96; art. 59 d.lgs. 446/97**		500,00
Incentivi ex d. lgs. 50/2016 s.m.i e/o d. lgs. 36/2023. – da determinare – non soggetto limite 2016		
Incentivi entrate ex l. 145/2018 – da determinare – non soggetto limite 2016		
<b>Totale Risorse Variabili</b>		<b>144.119,38</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2025</b>		<b>625.436,46</b>
Verifica rispetto limite ex art. l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 come da importi seguenti:		
importo risorse decentrate soggette al limite 2016 (non soggette a limite € 155.906,75)		469.529,71
importo r. posizione e risultato incarichi EQ – parte soggetta limite 2016		111.176,42
totale risorse decentrate incluse risorse per incarichi EQ soggetto a limite		580.706,13
Limite ex art. l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75		580.707,79

\* costituito in via provvisoria in base alla disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019 e con riserva di procedere ai necessari adeguamenti compensativi a seguito delle verifiche effettuate a consuntivo;

\*\* importo presunto da determinare in funzione dello specifico regolamento

<b>utilizzo risorse stabili</b>	
Differenziali stipendiali in godimento	215.000,00
Differenziali stipendiali da attribuire	40.000,00
indennità di comparto quote 2003 e 2004	58.700,00
ind. personale educativo nido	5.476,00
Indennità ex VIII q.f.	775,00
<b>parziale</b>	<b>319.951,00</b>
<b>utilizzo risorse variabili</b>	
turno	38.000,00
Indennità di servizio esterno	7.000,00
indennità condizioni di lavoro	19.300,00
reperibilità /maggiorazioni	5.000,00
maneggio valori	4.500,00
ind. messi	100,00
f.do specifiche resp.	71.200,00
Indennità di funzione	8.800,00
spesa per progetti	38.825,00
incentivi tecnici (d. lgs. 50/2016/d.lgs. 36/2023) *	
Incentivi entrate ex l. 145/2018 *	
Incentivi per attività di accertamento ICI **	500,00
performance organizzativa	25.000,00
Performance individuale ***	87.260,46
<b>Parziale</b>	<b>305.485,46</b>
<b>Totale fondo uscite</b>	<b>625.436,46</b>

\* importo da determinare in funzione dello specifico regolamento;

\*\* importo presunto da determinare in funzione dello specifico regolamento;

\*\*\* oltre alle eventuali economie sul fondo lavoro straordinario e sugli altri fondi in uscita, secondo le indicazioni del ccdi.

**ALLEGATO C**  
**INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - INDENNITA' DI FUNZIONE**

**PARTE PRIMA**

**ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI  
ALL'ART. 84 DEL CCNL 16/11/2022**

1. Le posizioni delle aree dei funzionari e dell'elevata qualificazione, degli istruttori e degli operatori esperti a cui può essere attribuita l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16/11/2022 sono le seguenti:

- a) responsabili di servizio;
- b) responsabili di ufficio o unità operativa;
- c) responsabili di gruppi di lavoro, interni e/o esterni al Comune o squadre di addetti o di ambiti di servizio e/o attività nonché punti di riferimento tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;
- d) specifiche responsabilità attribuite con atto formale degli enti derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale;
- e) compiti di responsabilità eventualmente affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
- f) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

2. L'individuazione dei ruoli organizzativi di cui al comma 1 spetta a ciascun dirigente in relazione alle articolazioni della struttura organizzativa di propria competenza e va effettuata con atto formale che indichi anche la durata dell'affidamento del ruolo. L'attribuzione dell'indennità avverrà per ciascun anno da parte della conferenza di servizio di cui all'art. 35 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'attribuzione dell'indennità avverrà secondo il seguente schema:

- posizioni di cui al comma 1, lett. a): da € 1.500,00 a € 4.000,00 se inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione a € 3.000,00 se inquadrati nell'area degli istruttori;
- posizioni di cui al comma 1, lett. b): da € 900,00 a € 4.000,00 se inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione a € 3.000,00 se inquadrati nell'area degli istruttori;
- posizioni di cui al comma 1, lett. c): fino a € 1.500,00;
- posizioni di cui al comma 1, lett. d): € 150,00 per ogni delega riferita all'intero procedimento; € 50,00 in caso di delega limitata alla firma dei certificati rilasciati dal terminale, indipendentemente dal numero delle deleghe; l'indennità è raddoppiata in caso di servizio ordinariamente aperto al pubblico nel giorno di sabato;
- posizioni di cui al comma 1, lett. e): € 100,00 annue;
- posizioni di cui al comma 1, lett. f): riconoscimento di un importo variabile in base alle somme a tale titolo introitate dalla Corte d'Appello e, comunque, non superiore ad € 150,00 annui pro-capite.

In caso di cumulo in capo al medesimo dipendente dell'indennità di cui alle ipotesi a), b), c) con quelle di cui alle lettere d), e), f) verrà corrisposta per intero l'indennità di cui alle lettere a), b), c) (di importo più alto) e nella misura di € 150,00 complessive l'indennità di cui alle ipotesi successive; quest'ultimo importo è raddoppiato in caso di servizio ordinariamente aperto al pubblico nel giorno di sabato.

4. La graduazione dell'indennità sarà effettuata alla stregua dei seguenti criteri:

- livello di responsabilità;
- complessità delle competenze attribuite;
- specializzazione richiesta dai compiti affidati.

5. Ai fini di cui al comma 4, per la valutazione:

del livello di responsabilità si prenderanno in esame atti quali, ad esempio, attribuzioni formali di responsabilità di procedimento, deleghe, ecc.;

della complessità delle competenze si prenderanno in esame elementi quali, ad esempio, le caratteristiche organizzative della struttura in cui è inserita la posizione lavorativa, le relazioni da gestire, ecc.;

della specializzazione richiesta dai compiti affidati si prenderanno in esame elementi quali, ad esempio, l'iscrizione ad albi od ordini professionali, la firma di progetti o documenti di alta specializzazione, ecc.

6. L'attribuzione dell'indennità è vincolata al rispetto della disponibilità esistente sull'apposito fondo annuale previsto dal contratto decentrato integrativo del personale dipendente e dal conseguimento da parte del titolare di un punteggio sulla scheda di valutazione delle prestazioni individuali non inferiore a 61/100.

7. Il mantenimento dell'indennità è subordinato al mantenimento della posizione lavorativa di cui al comma 1. In caso di mancato rinnovo e/o di revoca dell'attribuzione di responsabilità consegnerà la non corresponsione per il futuro dell'indennità in questione.

8. In caso di assenze si determinerà una decurtazione proporzionale del compenso. A decorrere dall'1/1/2023 tutte le assenze non sono equiparate a presenza in servizio ai fini dell'erogazione del compenso di cui al presente articolo fatta eccezione per le assenze che in base al CCNL danno luogo alla corresponsione del trattamento accessorio.

Le decurtazioni dell'indennità derivanti da assenze per malattia rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 costituiscono economie di bilancio.

9. In caso di sostituzione l'indennità non attribuita al titolare verrà corrisposta al sostituto, sempre che il sostituto non sia già titolare di altra posizione lavorativa a cui è stata attribuita l'indennità in questione. In tal caso per il periodo corrispondente verrà attribuita l'indennità di importo maggiore.

## PARTE SECONDA

### ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 97 DEL CCNL 16/11/2022

1. Le posizioni dell'area degli istruttori e dei funzionari e dell'elevata qualificazione a cui può essere attribuita l'indennità di funzione di cui all'art. 97 del CCNL 16/11/2022 sono le seguenti:

a) responsabili di servizio o esercizio di funzioni vicarie del comandante della polizia locale;

b) responsabili di ufficio o unità operativa;

c) responsabili di gruppi di lavoro, interni e/o esterni al Comune o squadre di addetti o di ambiti di servizio nonché punti di riferimento in procedimenti complessi.

2. L'individuazione dei ruoli organizzativi di cui al comma 1 spetta al Comandante del Corpo di Polizia Locale e va effettuata con atto formale che indichi anche la durata dell'affidamento del ruolo. L'attribuzione dell'indennità avverrà per ciascun anno da parte della conferenza di servizio di cui all'art. 35 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'attribuzione dell'indennità avverrà secondo il seguente schema:

- posizioni di cui al comma 1, lett. a): da € 1.500,00 a € 4.000,00 se inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione a € 3.000,00 se inquadrati nell'area degli istruttori;

- posizioni di cui al comma 1, lett. b): da € 900,00 a € 4.000,00 se inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione a € 3.000,00 se inquadrati nell'area degli istruttori;

- posizioni di cui al comma 1, lett. c): fino a € 1.500,00;

con la precisazione che gli importi sono annui, da corrispondere per 12 mensilità.

4. La graduazione dell'indennità sarà effettuata alla stregua dei seguenti criteri:

- livello di responsabilità;
- complessità delle competenze attribuite;
- specializzazione richiesta dai compiti affidati.

5. Ai fini di cui al comma 4, per la valutazione:

del livello di responsabilità si prenderanno in esame atti quali, ad esempio, attribuzioni formali di responsabilità di procedimento, deleghe, ecc.;

della complessità delle competenze si prenderanno in esame elementi quali, ad esempio, le caratteristiche organizzative della struttura in cui è inserita la posizione lavorativa, le relazioni da gestire, ecc.;

della specializzazione richiesta dai compiti affidati si prenderanno in esame elementi quali, ad esempio, l'iscrizione ad albi od ordini professionali, la firma di progetti o documenti di alta specializzazione, ecc.

6. L'attribuzione dell'indennità è vincolata al rispetto della disponibilità esistente sull'apposito fondo annuale previsto dal contratto decentrato integrativo del personale dipendente.

7. Il mantenimento dell'indennità è subordinato al mantenimento della posizione lavorativa di cui al comma 1. In caso di mancato rinnovo e/o di revoca dell'attribuzione di responsabilità consegnerà la non corresponsione per il futuro dell'indennità in questione.

8. In caso di assenze si determinerà una decurtazione proporzionale del compenso. A decorrere dall'1/1/2023 tutte le assenze non sono equiparate a presenza in servizio ai fini dell'erogazione del compenso di cui al presente articolo fatta eccezione per le assenze che in base al CCNL danno luogo alla corresponsione del trattamento accessorio.

Le decurtazioni dell'indennità derivanti da assenze per malattia rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 costituiscono economie di bilancio.

9. In caso di sostituzione l'indennità non attribuita al titolare verrà corrisposta al sostituto, sempre che il sostituto non sia già titolare di altra posizione lavorativa a cui è stata attribuita l'indennità in questione. In tal caso per il periodo corrispondente verrà attribuita l'indennità di importo maggiore.